



**Agenzia Liguria Lavoro**

Ente strumentale della Regione Liguria

## **INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**tra**

L'Agenzia Liguria Lavoro, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. M. G. Terrile;

**e**

il Dott. Matteo Pasetti,  
nato a XXXXXXXXX,  
residente XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX  
C.F. XXXXXXXXXXXXX  
appreso denominato "collaboratore"

### **Premesso**

che la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata dal Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro n 85 del 21/06/2010, prot. n. 1996/10, per un importo complessivo lordo onnicomprensivo di **€ 15.500,00 (comprensivo di IRAP, dei contributi previdenziali ed ogni altro onere a carico di Agenzia Liguria Lavoro)** per il periodo compreso **tra il 01/07/2010 ed il 31/12/2010** (codice attività 081597008 – € 14.000,00 - DGR 1597/08; codice attività 081597009 – 1.500,00 - DGR 1597/08);

### **SI CONVIENE**

A decorrere dall'**01/07/2010 al 31/12/2010** il collaboratore svolgerà la prestazione avente per oggetto le attività legate al completamento del coordinamento tra i vari soggetti e rappresentanti delle diverse realtà mediatiche ed il monitoraggio in itinere dell'attività relativa all'ampliamento del nuovo sistema di comunicazione. Inoltre il collaboratore svilupperà le iniziative legate ai nuovi strumenti innovativi per una maggiore diffusione della comunicazione istituzionale, operativa ed editoriale, ai sensi della DGR 1597/08, così come modificata dalla DGR 852/09.

Il collaboratore non divulgherà a terzi i dati e i risultati elaborati nonché le informazioni acquisite nel corso di svolgimento del rapporto.

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, restando libero il collaboratore di impiegare, nello svolgimento della sua attività, il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi parte della collaborazione nei locali dell'amministrazione e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive della medesima, nonché con le sue finalità, egli non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.45 nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all'accesso del personale.

Il collaboratore presterà la sua attività presso i locali di Agenzia Liguria Lavoro, salvo eventuali spostamenti fuori sede necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Egli dovrà prestare la sua collaborazione personalmente e in piena autonomia, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto.

Lo stesso non dovrà osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'amministrazione; in particolare, non sarà tenuto ad osservare un orario di lavoro, non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare.

**Il corrispettivo della collaborazione è così pattuito: Euro 12.225,95 lordi; il corrispettivo sarà corrisposto mensilmente.**

Sui compensi erogati verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge.

Il Collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; è, in particolare, fatto divieto di svolgere attività concorrenziale e di divulgare qualsiasi notizia relativa all'amministrazione, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuta a conoscenza.

Eventuali spese sostenute dal collaboratore per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente collaborazione e debitamente documentate saranno a carico di Agenzia Liguria Lavoro.

La presente collaborazione scadrà **il 31/12/2010** senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso.

**Al termine della prestazione, il collaboratore dovrà redigere un report dettagliato sull'attività svolta durante la vigenza del contratto.**

Agenzia Liguria Lavoro avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per di più di 30 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
- b) assoggettamento del collaboratore, a procedura concorsuale ovvero promozione di azione penale a suo carico;

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il collaboratore autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione del presente contratto, per analisi statistiche e rendicontazioni interne.

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS dell'Agenzia Liguria Lavoro del 30/12/2005) al quale si atterrà durante lo svolgimento delle attività.

Genova, li

**Il collaboratore**  
**Dott. Matteo Pasetti**

**Il Direttore Generale**  
**Ing. M. G. Terrile**